

XVII legislatura

A.S. 1213:

"Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore"

Gennaio 2014
n. 30



servizio del bilancio
del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore ...

tel. ...

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

avv. Giuseppe Delreno

tel. 2626

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Daniele Bassetti

tel. 3787

Consigliere addetto al Servizio

dott. Melisso Boschi

tel. 3731

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa

dott.ssa Alessandra Di Giovambattista

sig. Cristiano Lenzini

dott. Vincenzo Bocchetti

dott. Maurizio Sole

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

Capo I (DISPOSIZIONI GENERALI) e Capo II (DEMOCRAZIA INTERNA, TRASPARENZA E CONTROLLI).....	1
<i>Articoli da 1 a 9 (Abolizione del finanziamento pubblico e finalità (art. 1); Partiti (art. 2); Statuto (art. 3); Registro dei partiti politici che possono accedere ai benefici previsti dal presente decreto (art. 4); Norme per la trasparenza e la semplificazione (art. 5); Consolidamento dei bilanci dei partiti e movimenti politici (art. 6); Certificazione esterna dei rendiconti dei partiti (art. 7); Controllo dei rendiconti dei partiti(art. 8); Parità di accesso alle cariche elettive(art. 9)).....</i>	<i>1</i>
Capo III DISCIPLINA DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA E DELLA CONTRIBUZIONE INDIRETTA	2
<i>Articolo 10 (Partiti ammessi alla contribuzione volontaria agevolata, nonché limiti alla contribuzione volontaria).....</i>	<i>2</i>
<i>Articolo 11 (Detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici).....</i>	<i>4</i>
<i>Articolo 12 (Destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche).....</i>	<i>11</i>
<i>Articolo 13 (Raccolte telefoniche di fondi).....</i>	<i>15</i>
Capo IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	16
<i>Articolo 14 (Norme transitorie e abrogazioni).....</i>	<i>16</i>
<i>Articolo 15 (Modifica dell'articolo 12 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernente la pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe)</i>	<i>18</i>
<i>Articolo 16 (Estensione ai partiti e ai movimenti politici delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e relativi obblighi contributivi nonché in materia di contratti di solidarietà).....</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 17 (Destinazione delle economie di spesa al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato).....</i>	<i>19</i>
<i>Articolo 18 (Disposizioni finali).....</i>	<i>20</i>

**Capo I (DISPOSIZIONI GENERALI) e Capo II (DEMOCRAZIA
INTERNA, TRASPARENZA E CONTROLLI)**

Articoli da 1 a 9

(Abolizione del finanziamento pubblico e finalità (art. 1); Partiti (art. 2); Statuto (art. 3); Registro dei partiti politici che possono accedere ai benefici previsti dal presente decreto (art. 4); Norme per la trasparenza e la semplificazione (art. 5); Consolidamento dei bilanci dei partiti e movimenti politici (art. 6); Certificazione esterna dei rendiconti dei partiti (art. 7); Controllo dei rendiconti dei partiti (art. 8); Parità di accesso alle cariche elettive (art. 9))

L'articolo 1 contiene norme di principio sulla disciplina finanziaria dell'attività politica, affermando l'abrogazione dei contributi ai partiti, prevedendo che d'ora innanzi siano previste modalità di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta da parte dei cittadini. L'articolo 2 si sofferma sui principi di partecipazione e democraticità dei partiti. L'articolo 3 prevede i requisiti che devono avere gli statuti affinché i partiti possano fruire delle modalità di finanziamento previste dal ddl in esame. L'articolo 4 prevede l'istituzione del registro dei partiti politici presso l'ufficio di presidenza delle Camere ed il relativo vincolo di iscrizione. L'articolo 5 stabilisce gli obblighi di trasparenza e semplificazione gravanti sui partiti politici. L'articolo 6 reca norme in materia di allegazione dei bilanci dei partiti dei bilanci delle loro sedi locali. L'articolo 7 prevede l'obbligo di certificazione dei bilanci dei partiti. L'articolo 8 riserva all'apposita Commissione parlamentare il compito di controllo sui bilanci annuali dei partiti. L'articolo 9 contiene norme in materia di parità di accesso alle cariche politiche.

La RT riferisce che le norme in esame stabiliscono i principi dell'abolizione del finanziamento pubblico diretto ai partiti politici, relativo al rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e ai contributi pubblici erogati per l'attività politica e a titolo di cofinanziamento.

Afferma poi che le disposizioni dettano criteri per la trasparenza e la democraticità dei partiti politici, prevedendosi, tra l'altro, varie norme a carattere ordinamentale volte alla semplificazione, all'efficacia dei controlli e alla certificazione esterna dei rendiconti dei partiti.

Conclude che dalla norme non derivano effetti sui saldi di finanza pubblica, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 1, é previsto un rinvio al successivo articolo 14 per la disciplina delle modalità della progressiva abolizione del finanziamento pubblico diretto.

Al riguardo, ritenuto il tenore prevalente di principio e ordinamentale delle norme in esame, non vi sono osservazioni.

Capo III

DISCIPLINA DELLA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA E DELLA CONTRIBUZIONE INDIRETTA

Articolo 10

(Partiti ammessi alla contribuzione volontaria agevolata, nonché limiti alla contribuzione volontaria)

L'articolo in esame definisce criteri e norme procedurali per l'ammissione dei partiti alla contribuzione volontaria agevolata e pone specifici limiti alle erogazioni liberali in relazione alla natura giuridica di chi effettua la contribuzione¹.

I commi 1 e 2 disciplinano i requisiti in base ai quali, a decorrere dall'anno 2014, i partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4 potranno essere ammessi, a richiesta, al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui all'articolo 11 ed alla ripartizione annuale delle risorse di cui all'articolo 12 (2 per mille dell'IRPEF); il conseguimento, nell'ultima consultazione elettorale, di almeno un candidato eletto sotto il proprio simbolo per il rinnovo della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo dà diritto ad accedere ad entrambi gli istituti. Ogni partito può inoltre usufruire del beneficio di cui all'articolo 11 anche nel caso in cui il soggetto politico abbia presentato, in occasione della più recente consultazione elettorale, candidati in almeno tre circoscrizioni (per la Camera), tre regioni (per il Senato) o in un consiglio regionale o delle province autonome, o in una circoscrizione per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Ad entrambi i regimi di contribuzione volontaria agevolata possono inoltre accedere, sempre a richiesta ed in presenza di iscrizione all'apposito registro nazionale, i partiti ai quali dichiarati di fare riferimento un gruppo costituito nelle due Camere e i partiti che abbiano depositato congiuntamente il contrassegno di lista, partecipando in forma aggregata ad una competizione elettorale per il rinnovo del Senato, della Camera, del Parlamento europeo, dei consigli regionali o delle province autonome riportando almeno un candidato eletto.

I commi da 3 a 6 contengono disposizioni di carattere procedurale, riguardanti le finalità dei commi 1 e 2.

I commi da 7 a 10 riguardano la disciplina attinente ai limiti per la contribuzione privata diretta.

In base al comma 7 le erogazioni liberali di ciascuna persona fisica in favore di un singolo partito, fatta eccezione per i lasciti *mortis causa*, non possono superare il valore complessivo di 300.000 euro annui, né il 5 per cento dell'importo

¹ In relazione al fatto che se si tratti di persone fisiche ovvero di soggetti diversi.

dei proventi iscritti nel conto economico del partito, quale risultante dal rendiconto di esercizio riferito al penultimo anno antecedente a quello dell'erogazione².

Il comma 8 riguarda il limite delle erogazioni liberali per i soggetti diversi dalle persone fisiche, fissato in 200.000 euro annui; si specifica poi che detto limite non si applica ai trasferimenti di denaro o di natura patrimoniale effettuati tra partiti politici. Si prevede inoltre che un DPCM, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, definisca i criteri e le modalità ai fini dell'applicazione del citato vincolo ai gruppi di società ed alle società controllate e collegate.

Il comma 9 precisa che le limitazioni contenute nei commi 7 e 8 sono valevoli anche con riferimento ai pagamenti effettuati per adempiere ad obbligazioni derivanti da garanzie concesse in favore dei partiti politici.

Il comma 10 stabilisce che i predetti divieti e limitazioni si riferiscono alle erogazioni effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame. Il comma 11 prevede che un DPCM definisca criteri e modalità per l'applicazione del limite alla liberalità da parte delle persone fisiche ai partiti politici di nuova formazione.

Il comma 12, infine, dispone l'applicazione, da parte della Commissione³, di una sanzione amministrativa pari al doppio delle erogazioni corrisposte in eccedenza, sia per chi le effettua che per chi le riceve; l'eventuale mancato pagamento da parte del partito ricevente inibisce la sua partecipazione all'erogazione del 2 per mille per un periodo di tre anni.

La RT, dopo avere esposto in estrema sintesi il contenuto dell'articolo in esame, afferma che, trattandosi di norme di principio o di carattere ordinamentale, le stesse non determinano effetti finanziari diretti sui saldi di finanza pubblica, dal momento che le modalità e i relativi effetti finanziari associabili alle contribuzioni volontarie sono stabiliti dai successivi articoli 11 e 12 e quindi ad essi riferibili.

Al riguardo, si osserva che nel caso delle persone fisiche il limite di 300.000 euro per la contribuzione volontaria è posto rispetto ad un singolo partito politico, mentre per i soggetti diversi dalle persone fisiche l'analogo limite è riferito al diverso importo di 200.000 euro e riguarda i partiti politici nel complesso.

Si osserva poi che, ai fini della concreta applicazione dei vincoli relativi alla contribuzione volontaria a favore dei partiti da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche, appare rilevante quanto prevedrà l'emanando DPCM in materia di criteri per l'applicazione della nuova normativa ai gruppi di società ed alle società controllate;

² In via transitoria, negli anni 2014, 2015 e 2016, sono fissati limiti percentuali - con riferimento al medesimo documento contabile - in misura rispettivamente del 15, del 10 e del 5 per cento.

³ Si tratta dell'apposita Commissione di cui all'art. 9, comma 3, della legge n. 96 del 2012.

tali aspetti inoltre avranno riflessi anche sulla entità degli oneri associati alle detrazioni previste per le erogazioni liberali in denaro normate dall'articolo 11, alla cui analisi si rinvia.

Articolo 11 ***(Detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici)***

I commi 1 e 2 specificano che, a decorrere dall'anno 2014, le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei movimenti e partiti politici iscritti nella prima sezione del registro di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame, sono detraibili dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) nella misura del:

- 37 per cento per importi compresi tra 30 e 20.000 euro;
- 26 per cento per importi superiori a 20.000 e fino a 70.000 euro.

I commi da 3 a 5 definiscono invece le modalità di detrazione dall'IRPEF delle spese sostenute per la partecipazione a scuole o corsi di formazione politica organizzati dai partiti iscritti nella citata prima sezione del registro di cui all'articolo 4; in particolare, la percentuale di detrazione è del 75 per cento ed è fruibile nel limite massimo di 750 euro per ciascuna annualità e per persona partecipante. Detta detrazione è riconosciuta a condizione che le scuole o i corsi di formazione siano stati appositamente previsti in un piano per la formazione politica presentato dai partiti entro il 31 gennaio di ciascun anno⁴. Nel piano dovranno essere descritte in termini generali le attività di formazione predisposte con specificazione dei temi principali, dei destinatari, delle modalità di svolgimento dei corsi e dei costi preventivati. Quindi la commissione di cui all'articolo 4 esaminerà il piano di formazione e darà il proprio nulla osta qualora non rilevi attività manifestamente estranee alle finalità di formazione politica.

Il comma 6 disciplina le detrazioni dall'imposta sul reddito delle società (IRES) nel caso in cui le erogazioni liberali in denaro siano effettuate, in favore dei partiti e movimenti politici, da parte dei soggetti società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b) del citato TUIR⁵, diversi dagli enti nei quali vi sia una partecipazione pubblica o i cui titoli siano negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri nonché dalle società ed enti che controllano o che siano a loro volta controllati. In particolare la detrazione sarà riconosciuta, per importi compresi tra 50 e 100.000 euro, per un valore pari al 26 per cento dell'onere per erogazioni liberali effettuate e fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta lorda.

Il comma 7 dispone che le detrazioni in argomento sono riconosciute solo qualora il versamento sia effettuato tramite banca, posta o altri sistemi di pagamento⁶ o secondo ulteriori modalità idonee a garantire la tracciabilità

⁴ E allegato alla richiesta di cui al comma 3 dell'art. 10 del provvedimento all'esame.

⁵ Ci si riferisce a: - società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, nonché a società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e a società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato; - enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché ai trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali.

⁶ Disciplinati dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; in particolare i contribuenti possono effettuare le erogazioni anche mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento.

dell'operazione⁷ e l'esatta identificazione dell'autore e a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

Il comma 8 dispone che le spese di commissione per il versamento delle erogazioni liberali non possano superare lo 0,15 per cento dell'importo transatto.

Il comma 9 contiene le modalità di copertura dei maggiori oneri derivanti dall'articolo in esame pari a 27,4 mln di euro per l'anno 2015 e a 15,65 mln di euro a decorrere dall'anno 2016; nello specifico si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera *b*) e 2 del presente decreto (derivanti dalla progressiva abrogazione del finanziamento ai partiti).

Il comma 10 disciplina l'attività di monitoraggio da parte dell'Agenzia delle entrate che riferirà al Ministro dell'economia e delle finanze il quale, nel caso si verificano scostamenti dalle previsioni finanziarie, provvederà con proprio decreto alla riduzione dell'importo delle risorse disponibili iscritte nel fondo di cui all'articolo 12, comma 4 del presente decreto mediante rideterminazione della quota del due per mille dell'IRPEF. Il ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere in merito agli scostamenti ed all'adozione delle misure atte a fronteggiarli.

Infine il comma 11 evidenzia il meccanismo in base al quale se dal monitoraggio risulti un onere inferiore a quello indicato al comma 9, le risorse destinate ad alimentare il Fondo "2 per mille"⁸ sono integrate di un importo corrispondente alla differenza tra l'onere calcolato e quello effettivamente sostenuto così come accertato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

La RT quantifica dapprima gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni contenute nei commi da 1 a 5, utilizzando i dati tratti dalle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2012 dalle quali risulta un ammontare di erogazioni liberali, attualizzate all'anno 2014, di circa 37,5 mln di euro con un importo medio di circa 2.700 euro; specifica inoltre che l'effettivo ammontare delle erogazioni effettuate può esser superiore al dato rilevato nelle dichiarazioni dei redditi in quanto quest'ultimo risente del limite massimo di importo ammesso in detrazione⁹.

Rappresenta poi che la legislazione vigente dispone per il 2014 l'applicazione della detrazione del 26% sulle somme incluse tra 50 e 10.000 euro per cui, ai fini della stima prende in considerazione le erogazioni liberali di importo compreso nel suddetto intervallo a cui applica la differenza di percentuale dell'11% (data dalla differenza tra il 37% previsto dalla disposizione in esame ed il 26% attualmente applicato); considera inoltre le erogazioni liberali di importo compreso

⁷ Stabite con regolamento da emanare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

⁸ Di cui all'articolo 12 comma 4.

⁹ Si rammenta che a legislazione vigente la detrazione spetta in relazione ad importi dei erogazioni liberali compresi tra 50 e 10.000 euro annui.

tra 10.001 e 70.000 euro annui, a cui applica la nuova detrazione del 26%. Dalla distribuzione per classi di importo erogato risulta che le liberalità comprese tra 50 e 10.000 euro ammontano a circa 17 mln di euro mentre quelle concernenti l'intervallo che va da 10.001 a 70.000 euro risulta di circa 21 milioni di euro.

In via prudenziale e come risultante del congiunto effetto dell'incremento della percentuale di detrazione, della possibilità di detrarre anche le spese sostenute per l'iscrizione a scuole o corsi di formazione politica (commi da 3 a 5 del presente articolo) nonché del fatto che a legislazione vigente non sono detraibili somme inferiori a 51 euro, considera il raddoppio degli ammontari risultanti dalle dichiarazioni dei redditi.

Quindi l'effetto finanziario di competenza annua, che si concretizza in una perdita di gettito, sarà pari a circa 13,65 mln di euro¹⁰. Gli effetti finanziari, che tengono conto del meccanismo di saldo/acconto sono espressi dalla sottostante tabella:

(milioni di euro)

	2014	2015	2016
IRPEF	0	-23,9	-13,65

Infine la RT, a riprova della stima fornita, evidenzia che il maggior onere è ottenibile anche per differenza tra l'effetto della detrazione a legislazione vigente e quello derivante dalla proposta in esame, così come evidenziato nella tabella sottostante:

(milioni di euro)

Effetti complessivi differenziali tra detrazioni a LV e proposta DDL			
	2014	2015	dal 2016
effetto detrazioni a LV	0	9,7	9,7
effetto nuove detrazioni	0	33,6	23,35
differenza	0	-23,9	-13,65

Con riferimento poi alla quantificazione degli oneri recati dal comma 6 la RT evidenzia che la legislazione vigente prevede, per i soggetti società, così come definiti dal citato articolo 78 del TUIR, la detrazione di imposta per gli oneri in argomento pari al 19% dell'importo erogato per valori compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro. Dai dati tratti dalle dichiarazioni risultano detrazioni annue per

¹⁰ Il dato è fornito dalla seguente formula: $(17 * 26\% - 17 * 2 * 37\%) + (21 * 26\%)$.

erogazioni ai partiti per circa 1,2 mln di euro, con un ammontare di erogazioni liberali, calcolato proporzionando il dato, pari a circa 6,3 mln di euro¹¹. Assume quindi, come peraltro già fatto per le erogazioni da parte delle persone fisiche, che il dato, in via prudenziale, possa esser stimato pari al doppio di quello rilevato in ragione della maggiore convenienza ad effettuare tali elargizioni; quindi il minor gettito stimato per differenza con quanto già calcolato a legislazione vigente e derivante dall'incremento della percentuale di detrazione è pari a 2 mln di euro¹². Per effetto del meccanismo di saldo/acconto si ha la perdita di gettito di cui alla sottostante tabella:

(milioni di euro)

	2014	2015	2016
IRES	0	-3,5	-2,0

Anche in tal caso, a riprova delle stima fornita, evidenzia che il minor gettito è dato dalla differenza tra la detrazione a legislazione vigente e quanto stimato per effetto della disposizione in parola; gli effetti sono evidenziati nella seguente tabella.

(milioni di euro)

Effetti complessivi differenziali tra detrazioni a LV e proposta DDL			
	2014	2015	dal 2016
effetto detrazioni a LV	0	1,2	1,2
effetto nuove detrazioni	0	4,7	3,2
Differenza	0	-3,5	-2,0

Pertanto gli effetti complessivi di cassa delle disposizioni recate dalla normativa contenuta nell'articolo in esame sono riassumibili nella sottostante tabella:

(milioni di euro)

	2014	2015	Dal 2016
IRPEF	0	-23,9	-13,65
IRES	0	-3,5	-2,0
TOTALE	0	-27,4	-15,65

Al riguardo si osserva che la RT considera le erogazioni liberali comprese tra i 10.001 euro ed i 20.000 euro nell'intervallo di valore fino a 70.000 ed applica per esse l'aliquota del 26%, laddove, l'articolato, molto chiaramente, indica che per tali ammontari (da

¹¹ Quindi: 1,2 mln /19 * 100

¹² Il dato è così costruito: (6,3 mln di euro * 2) * 26% - 1,2 mln di euro.

10.001 a 20.000) l'aliquota di detrazione è pari al 37% (si veda al riguardo il comma 2 dell'articolo in esame). Infatti, l'aliquota del 26%, applicata indistintamente in RT per i valori compresi tra 10.001 e 70.000 euro, è specificatamente prevista nell'articolato al punto b) del comma 2 per i soli valori che vanno da 20.001 euro in su, fino a 70.000 euro. Tale considerazione comporta quindi una modifica nella quantificazione per l'intervallo di valori da 10.001 a 20.000 euro¹³ che verosimilmente implicherà un incremento della perdita di gettito.

Con riferimento poi alla stima nel suo complesso si evidenzia che l'indicazione del raddoppio degli importi ad oggi erogati per tali finalità non risulta supportata da oggettive e verificabili valutazioni; anzi nello specifico sarebbe opportuno procedere ad una stima anche degli importi donati da 30 euro fino a 50 euro (non detraibili a legislazione previgente¹⁴), quantificabili mediante i dati sulle donazioni effettuate dai privati che si rinvergono, ad esempio, dalle dichiarazioni depositate annualmente presso la Camera dei deputati dai partiti.

È poi evidente che la stima soffre di un alto grado di aleatorietà dovuto alla elevata percentuale di detrazione riconosciuta in relazione alla frequenza di scuole o corsi di formazione politica (75 per cento con il limite massimo individuale di 750 euro), non oggetto di specifica considerazione nella stima, che sicuramente costituirà un importante incentivo alla formazione ed alla frequenza di questi istituti (senza considerare qui possibili effetti elusivi della norma); infatti, seppur si può riconoscere la difficoltà oggettiva di stima di tali fattispecie potrebbe essere valutata una diversa quantificazione, più prudentiale, che implichi la costruzione di una ipotesi relativa alla numerosità di scuole che potrebbero formarsi considerando il numero di partiti ad oggi esistenti ed i corsi attualmente già predisposti¹⁵ ed analoghi a quelli che sarebbero incentivati dalla norma in esame, con i dati relativi alle frequenze ed ai costi.

¹³ Rispetto ai quali la RT non stima né l'ammontare di erogazioni specificatamente effettuate nell'intervallo, né applica alle stesse la giusta detrazione del 37% (limitandosi ad applicare il 26%).

¹⁴ Infatti l'articolo 7 della Legge del 6 luglio 2012, n. 96 prevede che il limite per le erogazioni detraibili va da 50 a 10 mila euro, al riguardo si vedano anche le istruzioni in bozza del modello unico persone fisiche per l'anno 2014 – pag. 57 – sul sito dell'agenzia delle entrate.

¹⁵ Un esempio per tutti può essere l'attività di formazione politica del partito democratico i cui contenuti si possono approfondire sul sito: <http://www.partitodemocratico.it/aree/home.htm?area=15>

Al fine di evitare la sottostima dell'onere derivante dalla disciplina in esame andrebbe pertanto, in via generale, attentamente valutato il forte effetto incentivo dovuto:

- all'incremento della percentuale di detrazione (rispetto alla previgente normativa e rispetto alle altre forme di erogazioni liberali);
- alle nuove fattispecie detraibili;
- alla nominatività delle erogazioni che si effettueranno;
- alla circostanza che le erogazioni liberali in esame rappresenteranno una delle due sole forme di finanziamento dei movimenti e partiti politici.

Tale considerazione viene supportata anche dalla quantificazione effettuata in RT con riferimento al comma 6 nella quale si assume, in via prudenziale, il raddoppio delle erogazioni liberali rispetto a quanto attualmente rilevato nelle dichiarazioni dei redditi delle società. Infatti se tale ipotesi di raddoppio è prevista nel caso delle detrazioni a fini IRES, in cui l'aliquota di detrazione si eleva di soli 7 punti di percentuale rispetto a quella vigente, ci si aspetterebbe, in via prudenziale una quantificazione - per le erogazioni effettuate dalle persone fisiche - che vada oltre il raddoppio considerando che si ha un aumento della quota di detrazione di ben 13 punti rispetto alla percentuale attuale per le erogazioni pari a 10.000 euro, mentre per le erogazioni che vanno da 10.001 euro e fino a 20.000 euro si ha *ex novo* una detrazione pari al 37% e per gli importi fino a 70.000 euro pari al 26%; a ciò si aggiunga, sempre per le detrazioni spettanti alle persone fisiche, che bisogna tener conto, come già evidenziato, anche dell'abbassamento del limite delle erogazioni (a partire da 30 euro) ammesse a detrazione e della possibilità che si possano detrarre anche gli oneri di partecipazione alle scuole e corsi di formazione politica, così come disciplinato dai commi da 3 a 5 del presente articolo.

Si rappresenta poi, sempre con riferimento al comma 6, che la RT non indica quali dati ha utilizzato per costruire la stima degli effetti di minor gettito in capo alle società.

Sarebbe altresì necessario un approfondimento mirato a chiarire la portata normativa dell'articolo 10, comma 8 del provvedimento, a cui si rinvia per la parte generale ma che qui si richiama per gli effetti in termini di gettito, in cui si evidenzia che per le erogazioni effettuate dalle società - quindi con riferimento al comma 6 del presente articolo

– sarà un DPCM a definire i criteri e le modalità ai fini dell'applicazione del divieto di effettuare erogazioni superiori ai 200.000 euro da parte di società controllate e collegate; di fatto il combinato disposto delle due disposizioni, presentando aspetti complessi e interconnessi, potrebbe delineare fattispecie di difficile quantificazione a priori che però potrebbero modificare le stime di minor gettito previste dalle disposizioni in parola e di cui, per ragioni prudenziali, si dovrebbe tener conto già in questa sede.

Sempre sul punto occorre segnalare che il citato comma 8 dell'articolo 10 del presente disegno di legge esclude l'applicazione del limite massimo dell'erogazione in relazione ai trasferimenti di denaro o di natura patrimoniale effettuati tra partiti politici; tale aspetto potrebbe essere foriero di modificare, anche in modo sensibile, le stime di minor gettito presentate in RT. Infatti tale disposizione, non contemplata a legislazione vigente, potrebbe aprire il varco a possibili trasferimenti di denaro tra partiti che non essendo vincolati ad un limite massimo potrebbero, anche con scopi elusivi di imposta, generare ulteriori perdite di gettito che la RT non sembra aver preso in considerazione.

Con riferimento poi al comma 7 andrebbe confermato che l'attività di controllo effettuata da parte dell'amministrazione finanziaria non possa comportare maggiori oneri di natura amministrativa.

Sarebbe altresì opportuno comprendere il meccanismo recato dai commi 10 e 11 in cui si evince che le risorse presenti sul fondo istituito per la destinazione del due per mille risultano di fatto modificabili per effetto delle maggiori o minori erogazioni liberali effettuate da parte delle persone fisiche o delle società, con ciò venendosi a configurare, il Fondo richiamato, quasi come una sorta di "finanziamento cuscinetto" il cui ammontare effettivo non risulterà mai valutato in modo definitivo e certo essendo strettamente correlato all'andamento a consuntivo delle erogazioni effettuate ai sensi dei commi da 1 a 6 del presente articolo. Per maggiori approfondimenti e considerazioni sul punto si veda anche quanto rappresentato con riferimento all'articolo 12 del provvedimento in esame, che disciplina il Fondo "due per mille" in parola.

Per tali motivazioni e vista la complessità del meccanismo in questione, si chiedono chiarimenti al Governo al fine di effettuare una verifica puntuale degli oneri recati dal provvedimento in esame.

Articolo 12

(Destinazione volontaria del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)

Il comma 1 consente ai contribuenti, già a partire dalle prossime dichiarazioni dei redditi, di destinare il due per mille della propria IRPEF a favore di un partito politico iscritto nella seconda sezione del Registro nazionale dei partiti politici riconosciuti ai sensi del decreto in commento (cfr. art. 4, commi 2, 7 e 8).

Le destinazioni del 2 per mille sono effettuate esclusivamente sulla base delle scelte dei contribuenti operate in sede di dichiarazione annuale dei redditi attraverso la compilazione di una apposita scheda recante l'elenco dei partiti potenziali beneficiari. A tal fine il contribuente potrà indicare un solo partito politico (comma 2).

Il comma 3 fa quindi rinvio ad un emanando decreto del Ministro dell'economia e delle finanze¹⁶ per la definizione di criteri, termini e modalità applicative dell'istituto in modo da garantire tempestività ed economicità di gestione, semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti, tutela della riservatezza delle scelte, nonché in modo da agevolare l'espressione delle scelte dei contribuenti.

Si autorizza quindi la spesa nel limite massimo di 7,75 mln di euro per l'anno 2014, 9,6 mln di euro per l'anno 2015, 27,7 mln di euro per l'anno 2016 e 45,1 mln di euro a decorrere dall'anno 2017 da iscriverne in un apposito Fondo da istituire nello stato di previsione del MEF. Senza modificare quanto previsto ai commi 10 e 11 dell'articolo 11, si consente la rimodulazione della dotazione del Fondo, in aumento o in diminuzione, in relazione all'andamento delle minori entrate previste in dipendenza del riconoscimento di detrazioni fiscali, di cui all'articolo 11, associate alle erogazioni liberali in favore dei partiti politici ed alla partecipazione a scuole o corsi di formazione politica (art. 11, comma 4).

Il comma 5 dispone in ordine alla copertura degli oneri sopra indicati attraverso l'utilizzo di quota parte dei risparmi che si renderanno disponibili per effetto della progressiva riduzione nel primo triennio di applicazione e dell'abolizione del finanziamento diretto ai partiti politici a partire dal quarto esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (cfr. art. 14, commi 1, lettera *b*) e 2, del decreto in commento).

Le somme iscritte nel fondo di cui al comma 4 non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo (comma 69).

La RT, dopo essersi soffermata in termini descrittivi sulle previsioni del comma 4, rappresenta che la disposizione del comma 6 che imputa a residui le somme non adoperate per essere utilizzate nell'esercizio successivo, tiene conto dei tempi tecnici necessari per l'accertamento delle scelte dei contribuenti da parte dell'Agenzia delle entrate e del territorio. Rappresenta quindi che all'onere derivante dall'istituzione del Fondo si provvede mediante utilizzo di una quota

¹⁶ Da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988.

parte dei risparmi che si renderanno disponibili per effetto della progressiva abolizione del finanziamento diretto ai partiti politici.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che la disposizione assume rilievo metodologico nella parte in cui introduce una deroga al principio di unicità (unità) del bilancio in base al quale è il complesso unitario delle entrate ad essere destinato a far fronte all'insieme delle spese; in altri termini, l'attuazione del principio si realizza qualora la corrispondenza tra entrate e spese ha luogo globalmente e non già attraverso correlazioni di specifiche entrate con talune spese o erogazioni (come si verifica, ad esempio, nei casi di istituzione di una imposta di scopo). Si tratta di un principio - espresso nell'articolo 24, comma 1, della legge di contabilità (Legge n. 196 del 2009) - che, insieme a quelli di integrità ed universalità, costituisce "profilo attuativo" (*rectius* : specificativo) dell'articolo 81 della Costituzione: è quindi da ritenere in contrasto con detto parametro costituzionale quella disposizione che dovesse istituire un vincolo di destinazione tra una entrata di natura corrente e una maggiore spesa afferente all'esercizio di competenza. Nel vigente ordinamento si conoscono peraltro eccezioni al principio tra le quali si segnalano proprio gli istituti dell'8 e del 5 per mille del gettito IRPEF destinato dal contribuente al soddisfacimento di specifiche finalità. La fattispecie in esame costituisce dunque una nuova eccezione al predetto principio in quanto destina una parte delle entrate (2 per mille dell'IRPEF di ciascun contribuente che effettua la scelta) ad una specifica erogazione: il finanziamento del soggetto politico prescelto attraverso lo strumento dell'apposito Fondo.

Quanto al merito delle disposizioni in commento per i profili di competenza, si evidenzia l'opportunità di acquisire maggiori informazioni e chiarimenti in ordine alle modalità di funzionamento del nuovo istituto del 2 per mille IRPEF, ritenendosi che il dato normativo all'esame non fornisca indicazioni univoche sul punto.¹⁷ Ad una prima lettura delle norme¹⁸, l'istituto parrebbe operare entro il limite di un tetto di spesa per ciascun esercizio finanziario (a regime 45,1 milioni di euro a decorrere dal 2017); la somma effettivamente

¹⁷ Ciò anche al fine di meglio delineare il contenuto dell'emanando decreto attuativo.

¹⁸ Giustificata sia dal tenore letterale dell'articolo 12, comma 4 nella parte in cui fa riferimento ad un limite massimo di spesa, sia dalla possibile riduzione dell'autorizzazione di spesa che alimenta il Fondo destinato a finanziare il 2 per mille per effetto dell'attivazione della clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 11, comma 10.

erogabile al complesso dei partiti prescelti in un dato anno dipenderebbe dunque non soltanto dalle scelte dei contribuenti ma troverebbe un limite nella dotazione del Fondo per i casi di non capienza del devoluto¹⁹ (che dovrebbe essere pari al totale corrispondente alla somma del 2 per mille dell'IRPEF di ciascun contribuente optante) rispetto alla soglia massima di spesa fissata per il corrispondente esercizio finanziario. L'eventuale differenza in più risultante dalle opzioni dei contribuenti rispetto al tetto indicato non dovrebbe quindi essere erogata, fatti salvi eventuali "conguagli" derivanti da incrementi dell'autorizzazione di spesa che alimenta il Fondo e che siano di pertinenza dell'esercizio interessato, che sono possibili ai sensi dell'articolo 11, comma 11 (sulla base dell'esito del monitoraggio). Qualora il devoluto risultasse invece inferiore al tetto di spesa posto per il pertinente esercizio finanziario, andrebbe considerato il mancato utilizzo delle risorse stanziato per l'esercizio di competenza; aspetto questo che però la disciplina in commento non considera se non nella parte in cui ne prescrive la conservazione nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Andrebbe chiarito pertanto sin d'ora, prima cioè dell'emanazione del DM attuativo, se ed in che modo potranno registrarsi mancati utilizzi nei casi in cui quanto "devoluto" dai contribuenti, in base alle scelte effettuate, risultasse inferiore al tetto di spesa previsto dalla norma o risultante dall'integrazione operata per effetto dell'esito del monitoraggio; ovvero se in tali casi si provvederà comunque ad erogare ai partiti tutto lo stanziamento di competenza dell'esercizio finanziario, sulla base di un riparto anche delle somme corrispondenti all'eventuale non optato, ad esempio in adozione di un criterio di riparto in proporzione alle scelte espresse, così come avviene per la distribuzione dell'8 per mille²⁰. In detto istituto, che sembra presentare maggiori analogie con quello in commento, l'Amministrazione individua l'importo complessivo da ripartire, calcola quindi il numero totale di preferenze espresse e la distribuzione di queste tra i vari soggetti beneficiari; provvede infine a

¹⁹ Si tratta dell'importo risultante dal complesso delle scelte dei contribuenti.

²⁰ Si tratterebbe peraltro di una opzione interpretativa di difficile sostenibilità vista sia la mancata riproduzione della previsione dell'articolo 47, comma 3 della legge n. 222 del 1985 nella quale espressamente si afferma che: "in caso di scelte non espresse, la destinazione viene stabilita in proporzione alle scelte espresse" sia il fatto che l'articolo 12, comma 2 del decreto in commento afferma che "le destinazioni, (...), sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazioni annuali dei redditi".

ripartire l'otto per mille tra gli stessi in base alle percentuali delle firme espresse che hanno lo stesso peso, indipendentemente quindi dal reddito ad esse riferibile²¹.

Si specifica ulteriormente che i predetti tetti di spesa potrebbero essere rivisti in relazione all'andamento degli oneri associati alle detrazioni fiscali previste nei casi di erogazioni liberali in favore dei partiti politici o di partecipazione a scuole o corsi di formazione politica (art. 11). Potrà determinarsi infatti una revisione in diminuzione dell'autorizzazione di spesa che alimenta la dotazione del Fondo "2 per mille" nel caso di attivazione della clausola di salvaguardia (di cui al comma 10 dell'articolo 11) in conseguenza dei maggiori oneri accertati per esigenze di copertura finanziaria delle agevolazioni fiscali predette. Potrà invece determinarsi una integrazione della dotazione del Fondo nei casi in cui dal monitoraggio risultasse un onere inferiore a quello previsto, associato alla fruizione delle detrazioni fiscali (cfr art 11, comma 11 e 9). L'incremento della dotazione del Fondo in tali casi opererà per un importo corrispondente alla differenza tra l'onere previsto e quello effettivamente sostenuto (non dunque in funzione delle esigenze di funzionamento proprie dell'istituto del 2 per mille, così come si specificherà meglio *infra*).

Dal complesso delle norme sopra richiamate parrebbe evincersi dunque uno stretto collegamento tra gli istituti previsti per il finanziamento dei soggetti politici (agevolazioni fiscali per i contribuenti e destinazione del 2 per mille) nel senso che una variazione delle erogazioni liberali o della partecipazione a corsi ed iniziative di formazione che determini uno scostamento dagli oneri indicati, si rifletterà in un aumento o diminuzione del tetto posto alle erogazioni ai partiti aventi titolo nel 2 per mille. Se tale collegamento tra gli istituti risulta chiaramente delineato rispetto all'andamento delle fattispecie che danno titolo a detrazioni fiscali, non altrettanto si coglie quanto all'istituto del 2 per mille in relazione all'andamento delle scelte dei contribuenti espresse in sede di dichiarazione dei redditi annuale. Rifacendosi a considerazioni già svolte, non è infatti chiaro se si possa dare un rilievo ed una destinazione alla parte non utilizzata dello stanziamento che alimenta il Fondo "2 per mille" nei

²¹ Le modalità applicative sopra riassunte conseguono anche al fatto che l'articolo 47, comma 3 della legge n. 222 del 1985 dispone il riparto tra gli enti beneficiari anche della quota dell'8 per mille per la quale non sono state effettuate preferenze (la destinazione in tali casi è effettuata in proporzione alle scelte espresse).

casi in cui l'andamento ed il numero delle scelte sul 2 per mille dell'IRPEF dei contribuenti determini un devoluto al di sotto del tetto massimo di spesa previsto per l'esercizio di competenza²². Si osserva poi che la formulazione dell'articolo 17, comma 1 non appare univoca nella parte in cui destina al Fondo la quota parte di risorse che si renderanno disponibili in relazione ai mancati utilizzi a valere sulle detrazioni fiscali, non utilizzati per la copertura degli oneri di cui agli articoli 12, comma 4 (alimentazione del Fondo 2 per mille) e 16 (ammortizzatori sociali) del provvedimento in esame. In base al tenore letterale dell'articolo 11, comma 11, l'importo dell'integrazione del Fondo nei casi in cui l'esito del monitoraggio lo consenta non è collegato alle esigenze connesse all'andamento del 2 per mille ma l'integrazione è effettuata per l'intero importo corrispondente alla differenza tra l'onere previsto per l'agevolazione fiscale e quello effettivamente sostenuto. Dunque, in base al tenore letterale della norma (art. 11, comma 11), è tutto l'importo pari al mancato utilizzo a copertura degli oneri da detrazioni fiscali a confluire nel Fondo "2 per mille" e non già al Fondo ammortamento titoli di Stato; al tempo stesso, in assenza di specificazioni normative sul punto, è ancora l'intero importo delle somme, iscritte annualmente nel fondo, non utilizzate al termine dell'esercizio ad essere imputate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo nell'ambito delle finalità del Fondo medesimo. In considerazione di quanto precede andrebbe chiarito, eventualmente con opportune modifiche normative, se possano determinarsi mancati utilizzi a valere sul 2 per mille e, in caso affermativo, come e quando gli stessi possono poi confluire nel Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato²³.

Articolo 13 ***(Raccolte telefoniche di fondi)***

Il presente articolo agevola la raccolta di fondi, per campagne che promuovono la partecipazione alla vita politica, sia attraverso SMS o altre applicazioni da telefoni mobili, sia da telefoni fissi attraverso chiamate in fonia. Tali raccolte saranno disciplinate mediante un apposito codice di autoregolamentazione tra i gestori telefonici.

Esse costituiscono erogazioni liberali e gli addebiti, relativi agli importi destinati dai clienti alle campagne di promozione in argomento, sono esclusi dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).

²² Naturalmente nel presupposto che non si dia comunque luogo alla distribuzione dell'inoptato.

²³ Anche se il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari sembra acquisire l'importo di 45,10 mln di euro come valore fisso a decorrere dall'anno 2017.

La RT si limita a riassumere il contenuto della norma.

Al riguardo si evidenzia che le finalità di raccolta di fondi contemplate dalla norma in esame sembrerebbero rappresentare, a legislazione vigente, delle situazioni del tutto nuove; pertanto, la disposizione agevolativa che ne prevede l'esclusione dal campo di applicazione IVA parrebbe configurare la fattispecie di rinuncia a maggior gettito. Tuttavia, poiché la finalità delineata dalla norma alla luce del tenore letterale della stessa, potrebbe consentire svariate applicazioni non si può escludere che potranno rientrarvi anche raccolte di fondi ad oggi regolarmente soggette alla normativa IVA, con conseguenti perdite in termini di gettito che la RT non ha quantificato.

Sul punto si chiedono quindi chiarimenti al Governo.

Capo IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 14

(Norme transitorie e abrogazioni)

Il comma 1 prevede che i partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto il finanziamento pubblico ai sensi della legge n. 96 del 2012 e della legge n. 157 del 1999, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima, continuano ad usufruirne nell'esercizio finanziario in corso e nei tre esercizi successivi, nelle seguenti misure:

- a) nell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (2013), il finanziamento è riconosciuto integralmente;
- b) nel primo (2014), nel secondo (2015) e nel terzo (2016) esercizio successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il finanziamento è ridotto nella misura, rispettivamente, del 25, del 50 e del 75 per cento dell'importo spettante.

Il comma 2 dispone la cessazione del finanziamento a partire dal quarto (2017) esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il comma 3 prevede che nei periodi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, ai soli fini e nei limiti di cui al medesimo comma, continua ad applicarsi la normativa indicata al comma 4.

Il comma 4 abroga una serie di disposizioni, prive di ulteriore ed autonomo rilievo finanziario, ovvero incompatibili con le nuove norme o di fatto già prive di efficacia.

La RT chiarisce che l'articolo prevede la progressiva abolizione del meccanismo di finanziamento diretto ai partiti politici; le relative percentuali annue della riduzione del finanziamento pubblico diretto dei partiti e movimenti politici sono pari al 25 per cento nel 2014, al 50 per cento nel 2015 e al 75 per cento nel 2016, mentre per il 2017 è prevista la definitiva cessazione dell'intervento, che attualmente ammonta a 91 milioni di euro annui. I risparmi che si rendono progressivamente disponibili per effetto delle richiamate riduzioni sono utilizzati per la copertura delle maggiori spese previste dagli articoli 4, 6 e 13.

Le risorse residue che restano iscritte sul fondo per il finanziamento dei partiti politici ammontano pertanto a 68,25 mln di euro per il 2014 (risparmio di 22,75 mln), 45,5 mln per il 2015 (risparmio equivalente), 22,75 mln per il 2016 (risparmio di 68,25 mln), per annullarsi dal 2017 (risparmi a regime pari a 91 mln).

Al riguardo, si sottolinea che i commi in esame - diversamente dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 96 del 2012 - non prevedono espressamente che gli importi desumibili dal disposto normativo, peraltro correttamente calcolati nella RT, siano da considerare come limiti massimi di spesa.

In relazione a ciò, poi, si rileva che la lettera *b*) del comma 1, che dispone la riduzione in parola, fa riferimento all'importo spettante, senza precisare se si tratti dell'importo spettante ai partiti nel loro complesso o ad ogni singolo partito. In tale ultima ipotesi, atteso che l'ammontare complessivo è attualmente distribuito procedendo - ove necessario - ad una riduzione proporzionale delle somme teoricamente dovute ad ogni partito sulla base delle norme vigenti, si potrebbe verificare la possibilità di erogazioni nel complesso superiori a quelle indicate dalla RT. Si auspica sul punto una valutazione finalizzata a rendere univoca l'interpretazione della norma, conformandola a quanto asserito nella RT.

Inoltre, si evidenzia che attualmente circa 27,3 mln di euro di finanziamento complessivo rappresentano un contributo correlato a

tesseramenti od erogazioni liberali. La normativa²⁴, infatti, prevede che tale quota del finanziamento sia erogata in misura pari a 50 centesimi per ogni euro di contributo per tesseramento o donazione, rappresentando comunque un tetto massimo non superabile. In presenza, viceversa, di contributi privati inferiori al doppio del predetto importo, il contributo pubblico si attesterebbe su livelli più bassi rispetto ai previsti 27,3 mln di euro. Ne deriva, in tal caso, che il risparmio assunto nella RT sarebbe - per tale quota - sovrastimato. Andrebbe pertanto chiarito se nel 2013 l'ammontare complessivo di contributi privati per tesseramenti o donazioni sia stato in effetti almeno pari a 54,6 mln di euro.

Infine, atteso che la normativa in esame riguarda esclusivamente il finanziamento dei partiti politici in rapporto ad elezione già svoltesi, andrebbe chiarita la disciplina che si applicherebbe rispetto ad elezioni che si svolgessero nel corso del triennio 2014-2016.

Il comma 5 dispone, a partire dal 1° gennaio 2014, l'abrogazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi riguardanti le detrazioni per erogazioni liberali a partiti e movimenti politici²⁵.

La RT non si occupa delle norme in esame, della quale si tiene implicitamente conto nella quantificazione che la RT opera con riguardo all'articolo 11, al cui commento si fa rinvio.

Al riguardo, le abrogazioni rispondono ad una esigenza di coordinamento necessitata dalle novità introdotte dal provvedimento in esame.

Articolo 15

(Modifica dell'articolo 12 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernente la pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere dei partiti o dei movimenti politici o funzioni analoghe)

Il comma 1, sostituendo l'articolo 12 della legge n. 96 del 2012, dispone l'applicazione della legge n. 441 del 1982 ai soggetti che svolgono le funzioni di tesoriere, o funzioni analoghe, dei partiti o dei movimenti politici che hanno

²⁴ V. il comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 96 del 2012.

²⁵ Si tratta dell'articolo 15, comma 1-bis, del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, e di una parte dell'articolo 78, comma 1, del medesimo DPR.

ottenuto almeno un rappresentante eletto al Senato della Repubblica o alla Camera dei deputati. Inoltre, qualora i predetti soggetti non ricoprano una delle cariche di cui all'articolo 1 della citata legge n. 441 del 1982, le dichiarazioni di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 2 della medesima legge n. 441 del 1982 sono depositate presso l'Ufficio di Presidenza del Senato della Repubblica per tutta la durata della legislatura in cui il partito o il movimento politico ha ottenuto eletti.

La RT afferma che si tratta di disposizioni di natura ordinamentale che non determinano oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 16

(Estensione ai partiti e ai movimenti politici delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e relativi obblighi contributivi nonché in materia di contratti di solidarietà)

Il comma 1 estende, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai partiti e ai movimenti politici iscritti nel registro nazionale di cui all'articolo 4, comma 2, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali, nel limite di spesa di cui al comma 2 del presente articolo, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà.

Il comma 2 autorizza a tali fini la spesa di 15 milioni di euro per il 2014, di 8,5 milioni di euro per il 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, cui si provvede mediante utilizzo di quota parte dei risparmi che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dall'articolo 14, commi 1, lettera b), e 2.

Il comma 3 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, avuto particolare riguardo anche ai criteri ed alle procedure necessarie ai fini del rispetto del limite di spesa ivi previsto.

La RT nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni.

Al riguardo, nulla da osservare, essendo l'onere configurato in termini di tetto di spesa e caratterizzato per prassi da un sufficiente grado di modulabilità.

Articolo 17

(Destinazione delle economie di spesa al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato)

L'articolo destina la quota parte delle risorse che si rendono disponibili per effetto delle disposizioni recate dai commi 1, lettera b), e 2 dell'articolo 14, non

utilizzata per la copertura degli oneri di cui agli articoli 12, comma 4, e 16 del presente decreto-legge, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

La RT ricapitola nel prospetto che segue le risorse residue che saranno destinate al predetto fondo:

(dati in mln di euro; oneri con segno -)

	2014	2015	2016	dal 2017
detrazioni IRPEF e IRES	0,00	-27,40	-15,65	-15,65
destinazione volontaria 2 per mille	-7,75	-9,60	-27,70	-45,10
fondo partiti politici	22,75	45,50	68,25	91,00
CIG - contratti solidarietà partiti politici	-15,00	-8,50	-11,25	-11,25
Saldo da destinare a Fondo ammortamento titoli di stato	0,00	0,00	13,65	19,00

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni formulate in rapporto ai singoli addendi.

Articolo 18 (Disposizioni finali)

L'articolo considera partiti politici, ai fini del presente decreto, i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo di uno degli organi indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera *a*), nonché i partiti e movimenti politici di cui al comma 2 del medesimo articolo 10.

La RT non analizza l'articolo.

Al riguardo, nulla da osservare, stante la natura meramente definitoria della disposizione, che non amplia la platea dei soggetti potenzialmente destinatari delle disposizioni di cui al presente provvedimento.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Nov 2013 [Nota di lettura n. 22](#)
A.S. 1149: "Conversione in legge del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio"
- " [Nota breve n. 4](#)
Le previsioni economiche di autunno e il parere della Commissione europea sul documento programmatico di bilancio 2014
- " [Nota di lettura n. 23](#)
A.S. 1174: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- Dic 2013 [Nota di lettura n. 24](#)
A.S. 1190: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 25](#)
A.S. 1188: "Conversione in legge del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia"
- " [Nota breve n. 5](#)
Le comunicazioni della Commissione europea sullo strumento di convergenza e competitività e il coordinamento ex ante delle riforme di politica economica
- " [Nota di lettura n. 26](#)
A.S. 1120-B: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)
- Gen 2014 [Nota di lettura n. 27](#)
A.S. 1058: "Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita" (Approvato dalla Camera dei deputati)
- " [Nota di lettura n. 28](#)
A.S. 1215: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalità di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonché a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali"
- " [Elementi di documentazione n. 7](#)
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (**Atto del Governo n. 65**)
- " [Nota di lettura n. 29](#)
A.S. 1214: "Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative"